



Prot. 1188/2016
Circolare 8-2016
Como, 19 ottobre 2016

Agli iscritti
LORO SEDI

Oggetto: Assicurazione professionale

Egregi colleghi,
di seguito segnaliamo quanto evidenziato dal Gruppo di lavoro Ingegneria Forense del Consiglio Nazionale a proposito di due problematiche legate all'assicurazione professionale:

- 1) la responsabilità solidale degli ingegneri;
- 2) la clausola di maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento.

Responsabilità solidale

Risulta che in molte vertenze i professionisti possono essere penalizzati dalle norme che regolano la responsabilità solidale tra l'impresa, il professionista e gli altri soggetti coinvolti: committente, progettisti, fornitori, direzione lavori, collaudatori, manutentori, responsabili della sicurezza...

Ai sensi degli articoli 2055 e 1292 del Codice Civile in materia di risarcimento del danno, ove esistano più corresponsabili, il danneggiato ha facoltà di rivolgere le pretese risarcitorie per l'intero anche a un solo soggetto, che avrà poi diritto di regresso sugli altri soggetti co-obbligati in proporzione alle rispettive quote di responsabilità.

La questione assume particolare rilievo per l'ingegnere che, quando svolge atti professionali, risponde personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale presente e futuro. Alcune polizze per la responsabilità civile prevedono che, in caso di responsabilità solidale, la copertura assicurativa valga esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato, con esclusione della parte derivante dal vincolo di solidarietà con altri soggetti.

La presente intende sensibilizzare i professionisti affinché chiedano alla propria compagnia assicuratrice la copertura per queste situazioni, inserendo nella polizza una clausola che preveda la copertura anche per la quota di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili. Tale clausola, a miglior tutela di tutti gli interessati, dovrebbe essere già prevista nel disciplinare d'incarico.

La tematica è di particolare interesse anche alla luce del recente pronunciamento della Corte di Cassazione che, con sentenza del 21/09/2016 n. 18521, ha ribadito che qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni.

Clausola di maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento

Sempre nell'ottica di miglior tutela, si dovrebbe chiedere anche l'inserimento di una clausola di maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento, come già previsto da alcune compagnie. Ciò consente di prevedere un tempo (almeno 10 anni) successivo alla scadenza della polizza, entro il quale l'assicurato (o l'erede) può notificare all'assicurazione richieste di risarcimento che si siano manifestate per la prima volta dopo la scadenza della polizza e che siano riferite a un atto commesso individualmente o collettivamente durante il periodo di assicurazione o nel periodo di retroattività concordato.

Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO

Ing. Mauro Volonté

IL PRESIDENTE

Ing. Franco Gerosa